

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione penale

Sentenza 20 giugno 2017, n. 758

Proc. n. 7555/10 R.G.P.M.

Proc. n. 2090/11 R.G.Trib.

Proc. n. 1150/15 R.G.A.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione penale

Repubblica Italiana

Nel Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:

Dr F. Verdoliva Presidente

Dr. ssa Silvana Clemente Consigliere

Dr Massimiliano De Simone Consigliere estensore

con l'assistenza del cancelliere Dr Luigi Bosco;

udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza del 20.6.2017 dal Consigliere Dr De Simone;

sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dr Vittorio Santoro, gli appellanti ed i difensori di fiducia e di Ufficio;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

A. F., nato il OMISSIS a OMISSIS, elettivamente domiciliato in OMISSIS, OMISSIS, assistito e difeso di fiducia dall'avv. F. Saverio D'Ambrosio;

– libero presente –

R. S., nata il OMISSIS a OMISSIS, residente in OMISSIS, alla via OMISSIS, assistita e difesa di fiducia dall'avv. Giuseppe M. Barone e dall'avv. Walter Mancuso;

– libera presente –

R. Ciro, nato il OMISSIS a OMISSIS, ivi residente, alla via OMISSIS, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe M. Barone;

– libero presente –

IMPUTATI

v. fg. All. pag. 1-bis.

APPELLANTI

avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, emessa in data 17.4-16.6.2014, che dichiarava gli imputati penalmente responsabili del reato ex art. 623 c.p., indicato al capo a) dell'imputazione (C. R. e S. R.) e al capo b) dell'imputazione (C. R. e F. A., e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, li condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione (C. R.), anno uno di reclusione (S. R.) e mesi otto di reclusione (F. A.), oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati sono anche stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile, nonché a corrispondere alla stessa una provvisionale di 6.000,00 euro. L'altra imputata S. G. è stata assolta.

PARTE CIVILE

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Salerno, in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Giovine, presso il cui studio, sito in Salerno, alla via -----, è elettivamente domiciliato

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza del 20.6.2017.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Sommario

§ 1. La sentenza impugnata. 3

§ 2. Gli atti di appello. 5

§ 2.1. C. R.. 5

§ 2.2. S. R.. 7

§ 2.3. F. A.. 7

§ 2.4. Svolgimento del processo. 7

§ 3. Motivi della decisione. 8

§ 3.1 Appello di C. R.. 8

§ 3.2. Appello di S. R. e F. A.. 19

§ 4. Termini per la motivazione. 22

§ 1. La sentenza impugnata.

Con sentenza emessa il 17.4-16.6.2014 dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, C. R., S. R. e F. A. sono stati dichiarati penalmente responsabili del reato ex art. 323 c.p., indicato nell'imputazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione (C. R.), anno uno di reclusione (S. R.) e mesi otto di reclusione (F. A.), oltre al pagamento delle spese processuali. Essi sono anche stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile, nonché a corrispondere alla stessa una provvisoria di 6.000,00 euro. L'altra imputata S. G. è stata assolta.

Il convincimento del Tribunale in ordine al giudizio di colpevolezza espresso nei confronti degli imputati è stato assunto sulla base delle dichiarazioni dei testimoni D., A., C., G., I., M. e M., nonché sull'acquisizione dei verbali di interrogatorio di C. e S. R. e sulla documentazione acquisita dal collegio ex art. 507 c.p.p..

La ricostruzione dei fatti, da parte del Tribunale, può essere riepilogata come segue.

La vicenda di cui al capo A) vede coinvolto C. R., all'epoca dei fatti presidente del consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Salerno, e la di lui figlia S., anch'ella geometra. Quest'ultima, come accertato nel corso del precedente grado, venne impiegata, presso l'ente, negli anni 2007 e 2008, a titolo volontario e non retribuito, occupandosi della verifica del regolare versamento delle quote da parte degli iscritti; successivamente, in data 27.2.2008, il R., nella sua qualità e senza svolgere alcuna procedura di gara, incaricò la società di lavoro interinale G. s.a.s. di G. M. & co., di proprietà di Vincenzo G., di somministrare forza lavoro al Collegio; quest'ultimo procedette, immediatamente, ad assumere S. R. e, in forza della pregressa esperienza acquisita presso l'ente, la assegnò proprio al Collegio dei geometri, ove l'imputata cominciò a prestare servizio dal 14.5.2008. In data 8.11.2009 il R. comunicò al G. che, a decorrere dal 1.1.2010, e per via del pensionamento dell'impiegato F. F., si sarebbe reso necessario l'impiego della R. a tempo pieno; il G. rispose che, in base alle regole previste ex lege per i contratti di somministrazione, tale soluzione non era praticabile, e propose l'assunzione diretta della R. da parte dell'ente. L'assunzione fu, effettivamente, perfezionata il 16.2.2010 e la giovane non svolse neanche il periodo di prova. Nelle more, era in corso una controversia amministrativa instaurata dal consigliere dell'ordine Donato D., che terminò con lo scioglimento del consiglio e il commissariamento dell'ente da parte del Ministero della Giustizia. Il commissario straordinario del collegio, A. A., dopo aver chiesto un parere legale sul punto, licenziò la R., rilevando che era stata assunta senza aver superato una procedura concorsuale.

Ciò posto in punto di ricostruzione storica, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di abuso di ufficio, a carico di C. e S. R., rilevando, in primo luogo, che, al tempo, il primo rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto il Collegio dei Geometri, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, ha natura di ente pubblico non economico ed è soggetto, quindi alle disposizioni del d. lgs. 165/2001 in materia di reclutamento del personale. Inoltre, ha rilevato che egli aveva l'obbligo di astenersi, come espressamente prescritto dall'art. 323 c.p. in ipotesi di pubblico ufficiale che versa in conflitto di interessi; ciò a prescindere dall'esistenza di una norma speciale nel settore di attività interessato dal comportamento abusivo. Il primo giudice ha ritenuto che vi sia stata anche una violazione di legge, dato che l'ente era obbligato ad espletare una procedura selettiva per l'assunzione, ai sensi dell'art. 97 Cost., del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e degli artt. 35 e 36 del d. lgs. 165/2001; ha, inoltre, evidenziato che la R. ha tratto un evidente e ingiusto vantaggio patrimoniale dalla illegittima assunzione. Infine, quanto all'elemento psicologico, il Tribunale ha ritenuto che l'intenzione di arrecare vantaggio alla beneficiaria dell'abuso sia stata palese e di intuitiva percezione, stante il rapporto di strettissima parentela intercorrente fra i due protagonisti della vicenda, tanto è vero che gli imputati si sono difesi allegando l'utilità, per l'ente, dell'assunzione, piuttosto che la non esistenza dell'obbligo di astensione.

Passando al capo B), che vede coinvolti C. R. e F. A., la vicenda è relativa all'assunzione, alle dipendenze del Collegio, di tale S. G.. Costei venne reclutata, in data 1.3.2010, con le mansioni di segretaria semplice e per il periodo 4.3.2010-31.8.2010; la selezione era consistita in un colloquio svolto con il solo R. con modalità informali. L'Imputato ha negato la circostanza, sostenendo di essersi limitato ad attingere alle liste di mobilità, senza che nessuno gli avesse mai parlato della G.. Tuttavia, il primo giudice ha riscontrato, tramite accertamenti documentali condotti dalla Guardia di Finanza, che non vi è stato alcun avviso di procedura selettiva in relazione a tale assunzione, anch'essa asseritamente eseguita per sopperire al sopravvenuto pensionamento del F..

Il primo giudice, richiamate le precedenti osservazioni sulla violazione di legge e il vantaggio patrimoniale garantito alla G., ha ritenuto che l'A., al tempo consigliere e vicepresidente del consiglio del Collegio, abbia svolto, per espressa dichiarazione della G.,

il ruolo di tramite fra quest'ultima, da lui personalmente conosciuta, e il R.; quanto all'elemento psicologico, il Tribunale ha dedotto che l'assunzione di tale dipendente abbia rappresentato la contropartita pretesa dall'A. per aver consentito il reclutamento di S. R.. Del resto, ha osservato il Tribunale, la stessa G., smentendo il R., ha ammesso, nel corso del giudizio, di aver chiesto l'assunzione tramite l'A., e, ad ogni modo, appare poco verosimile che la scelta dell'unità di personale da assumere sia avvenuta attingendo, in modo fortuito, alla lista di mobilità e sia però caduta proprio sulla persona che si era previamente raccomandata all'A.. Ad ogni modo, il primo giudice ha assolto la G., avendo ritenuto che ella fosse in buona fede.

In punto di pena, il Tribunale ha graduato le sanzioni, determinandole in un anno e sei mesi per C. R., ridotti a un anno ex art. 62-bis c.p. e aumentati per la continuazione a un anno e sei mesi; un anno e sei mesi per S. R., ridotti a un anno ex art. 62-bis c.p., e dodici mesi per F. A., ridotti a otto mesi ex art. 62-bis c.p.. Gli imputati sono stati ritenuti meritevoli del beneficio della sospensione condizionale della pena.

§ 2. Gli atti di appello.

Avverso la sentenza hanno interposto appello i difensori dei tre imputati, con atti depositati il 10.10.2014.

§ 2.1. C. R..

Il difensore di C. R. ha formulato un unico, articolato, motivo, con il quale ha contestato le motivazioni poste a base della condanna, rilevando, in primo luogo, che fu il G. a suggerire all'imputato l'assunzione della figlia S., mentre non vi sarebbe prova che i due (G. e R.) fossero amici, come insinuato dal primo giudice. **L'appellante ha sostenuto che il comportamento del R. può essere ritenuto disdicevole dal punto di vista morale, ma non rientra nel novero della punibilità penale. In particolare, ha evidenziato che il collegio dei geometri non può essere considerato ente pubblico non economico, posto che lo stesso non viene espressamente menzionato nell'elenco di cui all'art. 1 del d. lgs. 165/2001, che non riceve finanziamenti dallo Stato e che, infine, non è sottoposto al controllo della Corte dei Conti e non rientra nella categoria giuridica dell'organismo di diritto pubblico, prevista dalla normativa sugli appalti pubblici (art. 3 del d. lgs. 163/2006).**

Quanto all'elemento psicologico, l'appellante ha evidenziato tre specifici profili a sostegno della ritenuta insussistenza del dolo intenzionale.

In primo luogo, ha evidenziato che fu il G., a prescindere dall'amicizia che aveva con C. R., a consigliare l'assunzione di S. R. alle dipendenze dell'ente, laddove il primo aveva solo chiesto di estendere l'orario lavorativo della giovane da part time a full time, dimostrandosi in perfetta buona fede; peraltro, ha aggiunto, le pratiche di assunzione furono curate da uno studio di consulenza del lavoro di chiara fama e, come è risultato dall'istruttoria, il Collegio non aveva, in precedenza, mai selezionato il personale con concorso pubblico, ma aveva sempre provveduto ad assunzioni per chiamata diretta; il R., quindi, agì nel pieno interesse dell'ente.

Inoltre, sempre in ordine all'elemento soggettivo del reato, l'istante ha anche evidenziato come, nel periodo in cui venne disposta l'assunzione, il R. si trovava sotto il tiro incrociato del TAR e della Procura della Repubblica, entrambi attivatisi su iniziativa dal consigliere D., suo acerrimo rivale; quest'ultimo, in quel periodo, presentò innumerevoli denunce penali in ordine alla gestione dell'ente, a suo dire opaca, e instaurò il processo amministrativo che ha poi condotto alla decadenza del R. dalla carica; pertanto, ha osservato, l'imputato, consapevole di trovarsi sotto il controllo serrato della magistratura inquirente, mai avrebbe assunto un comportamento del genere, se non fosse stato convinto, in buona fede, della correttezza del proprio operato.

Infine, l'appellante ha anche rivendicato l'utilità, per l'ente, dell'assunzione della R., posto che la stessa, prima di essere inserita stabilmente nella pianta organica, aveva già lavorato per circa sei anni nella segreteria del Collegio, a titolo gratuito, consentendo all'ente di raggiungere eccellenti risultati di gestione, tanto è vero che, come riconosciuto, nel corso del dibattimento, anche dallo stesso D., taluni consiglieri avevano deciso di autotassarsi per ricompensare la giovane e lo stesso direttore amministrativo del sodalizio, dr I., ne aveva caldeggiato l'assunzione; invero, ha aggiunto, tramite l'operato dell'imputata – che utilizzò, all'uopo, un apposito software – furono verificate e risolte tutte le situazioni di morosità che affliggevano l'ente e furono raggiunti standard di efficienza tali che, dopo l'allontanamento della R., l'ente fu costretto a ridurre drasticamente gli orari e i giorni di apertura al pubblico.

Ha concluso chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, la riduzione della pena e la concessione del beneficio della non menzione. Ha chiesto anche la trasmissione degli atti alla Procura Della Repubblica affinché proceda nei confronti del D. e dell'A..

§ 2.2. S. R..

Il difensore di S. R. ha riproposto i medesimi motivi e le medesime conclusioni già svolti da C. R. ed ha eccepito, in aggiunta, la nullità del decreto che dispone il giudizio, emesso nei confronti dell'imputata, per indeterminatezza della contestazione; nel merito, ha sostenuto che non può sussistere dolo intenzionale nell'appellante, per le stesse ragioni per cui lo stesso è stato escluso per l'imputata G..

§ 2.3. F. A..

Il difensore di F. A. ha articolato due specifici motivi. Con il primo motivo ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, lamentando, in primo luogo, che la penale responsabilità del suo assistito è stata affermata in base alle dichiarazioni, non riscontrate, di una coimputata, ossia S. G.; peraltro, ha aggiunto, pur volendo dare credito alle dichiarazioni di quest'ultima, vi è che in virtù delle stesse può solo sostenersi che l'A. abbia invitato la G. a inviare il curriculum, mentre non vi è prova che egli abbia conferito con il R. per caldeggiarne l'assunzione. Ha aggiunto che l'imputato, allorché si presentò la necessità di assumere un'unità di personale da parte del Collegio, si dimostrò sinceramente interessato a consentire una valutazione comparativa per l'assunzione di personale; a riprova di ciò, ha richiamato le dichiarazioni del testimone M., il quale ha

riferito che l'A., prima che venisse assunta la G., lo aveva invitato a proporre domanda di assunzione all'ente, e che così aveva fatto anche con altri possibili candidati. Peraltro, ha osservato l'appellante, l'imputato non era a conoscenza dell'assunzione di S. R. e, ad ogni modo, se avesse voluto davvero favorire la G. avrebbe potuto limitarsi a suggerire alla stessa di iscriversi alla società di lavoro interinale del Grimaldo. Oltre tutto, ha altresì opinato, l'assunzione di un dipendente a tempo determinato, per far fronte ad esigenze straordinarie dell'ente, era senz'altro possibile in base alla normativa vigente. Con il secondo motivo ha chiesto la riduzione della pena e l'annullamento della condanna al risarcimento del danno nella parte in cui egli risulta condannato anche per il fatto di cui al capo A), che non era a lui imputato, contestando, infine, l'an e il quantum della concessa provvisoria.

§ 2.4. Svolgimento del processo.

Le udienze del 5.12.2016 e del 20.12.2016 sono state rinviate per erronea assegnazione a collegio non competente. L'udienza del 28.2.2017 è stata rinviata per mancata notifica dell'atto di citazione all'imputata S. R.. All'odierna udienza, dopo la rituale costituzione delle parti, si è dato corso alla discussione, nell'ambito della quale il Procuratore Generale e la Difesa hanno concluso come da verbale. All'esito, la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il termine di novanta giorni per la motivazione.

§ 3. Motivi della decisione.

§ 3.1 Appello di C. R..

L'appello proposto dal difensore di C. R. è infondato e va disatteso.

E, invero, le censure svolte nel gravame sono state sostanzialmente già esaminate e risolte, nel senso della loro infondatezza, dal primo giudice. E, qualora siano dedotte questioni già esaminate e risolte, il giudice dell'impugnazione può motivare per relationem (Cass. pen sez. V 15 febbraio 2000, n. 3751). Tale motivazione è consentita con riferimento alla pronuncia di primo grado, laddove le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, poiché il giudice di appello non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici (Cass. sez. V 22 aprile 1999 n. 7572).

Per tale motivo la Corte fa proprie, sul punto, le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, che possono ritenersi in questa sede integralmente richiamate.

Ritiene solo di aggiungere il collegio quanto segue, in ordine agli specifici motivi di appello formulati dall'appellante.

La disposizione di cui all'art. 323 c.p. incrimina il duplice comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, intenzionalmente, violando disposizioni di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.

Dunque, perché la condotta sia tipica è richiesto che essa sia compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio e che presenti un carattere antidoveroso. Mediante il primo requisito viene esplicitato il limite esterno della condotta, implicito nel testo previgente, che esclude la rilevanza dell'abuso di qualità. Con il secondo requisito sono specificate le modalità della condotta, che deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

In sostanza sono previste quattro ipotesi, corrispondenti al comportamento di colui che, rivestendo funzioni di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio:

a) procura un vantaggio patrimoniale ingiusto violando norme giuridiche;

b) procura un vantaggio patrimoniale ingiusto omettendo antidoverosamente di astenersi;

c) procura un danno ingiusto, violando norme giuridiche;

d) procura un danno ingiusto, omettendo antidoverosamente di astenersi.

Nell'avviso della Suprema Corte, "Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna di un assessore comunale che aveva votato, disattendendo l'obbligo di astenersi, una delibera di giunta concernente l'erogazione, a favore di un'associazione presieduta da un familiare, di un contributo superiore al limite previsto dal regolamento comunale)." (Sez. 6, n. 1733 del 14/12/2012 – dep. 14/01/2013, Amato, Rv. 25420801).

Quanto all'elemento soggettivo, il risultato del comportamento deve costituire lo scopo dell'autore, perché la legge richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.

Ciò posto, si rende, quindi, necessario scrutinare, partitamente, la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma penale incriminatrice (elemento materiale e soggettivo), nei termini sopra cennati.

Prendendo abbrivio dalla verifica di esistenza dell'elemento materiale, il primo passaggio logico consiste nello stabilire, in via preliminare, se il Collegio dei geometri sia un ente pubblico e se, quindi, il R., agendo nelle vesti di presidente, abbia assunto le funzioni di pubblico ufficiale. La risposta a tale quesito, difatti, è prodromica a comprendere se l'imputato abbia commesso una violazione di legge (c.d. prima ingiustizia).

In ordine a tale questione, giova premettere che **i Collegi professionali possono qualificarsi come centri di potere amministrativo ai quali lo Stato attribuisce la possibilità di perseguire, sulla base di scelte autonome ma non per questo esenti da controlli, obiettivi di interesse della comunità oltre che della consociazione**. A questi obiettivi, di interesse generale, è riconosciuta particolare rilevanza, e da tale riconoscimento deriva per i suddetti enti la disponibilità di strumenti diversi da quelli di diritto comune e identici o affini a quelli tradizionalmente propri dello Stato.

Invero, nel corso del tempo il legislatore ha elevato l'interesse all'ordinato svolgimento di determinate attività professionali, di per sé integrante mero interesse comune ad un collettività delimitata e qualificata di individui, al rango di interesse pubblico, considerandolo proprio della collettività intera, ed ha attribuito, di conseguenza, corrispondenti potestà pubblicistiche – relative, principalmente, alla tenuta degli albi professionali e al controllo sulla condotta dei professionisti – alle organizzazioni affidatarie della cura di tale interesse. Al contempo però, il legislatore non ha voluto innovare alla tradizione, ben risalente, che vuole tali compiti esercitati dalle organizzazioni esponenziali degli stessi professionisti interessati. Di conseguenza, mentre da un lato ha disciplinato una serie di funzioni pubblicistiche relative all'esercizio delle professioni, dall'altro lato non ha creato, per la cura dei relativi interessi, apposite organizzazioni pubbliche, bensì si è avvalso, in via tendenziale, delle preesistenti organizzazioni professionali private, enti tipicamente fondati sulla base associativa costituita dagli appartenenti a ciascuna delle professioni.

Ne deriva il carattere anfibio degli Ordini o Collegi professionali, racchiuso appunto nella loro definizione di enti

pubblici associativi o, secondo altra definizione, di enti ausiliari dello Stato.

In sostanza, per un verso gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici, appunto perché capaci di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica altrui; per altro verso, però, essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.

L'assetto organizzativo degli Ordini non può non risentire di questa loro duplice natura.

Tali enti sono certamente soggetti alla disciplina legislativa generale per quanto attiene al regime degli atti che emanano nell'esercizio delle loro potestà pubblicistiche; al contempo, però, godono di una estesa autonomia, come riflesso della loro natura associativa. Si tratta di autonomia normativa ed autodichia, là dove vi è attribuzione di funzioni giurisdizionali; di autonomia amministrativa ed organizzativa, per la capacità degli Ordini di provvedere da se stessi alla propria amministrazione; di autonomia finanziaria, per la caratteristica che è propria degli Ordini di non gravare sulla spesa pubblica generale, ma di finanziarsi integralmente attraverso i contributi degli iscritti.

Ciò posto, l'interrogativo cui dare risposta è quello se le discipline organizzative dettate dal legislatore con riferimento alle amministrazioni pubbliche siano applicabili tout court agli Ordini professionali, dato che, mentre da un lato il loro carattere di enti pubblici non economici tenderebbe a farli rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione di tali norme, dall'altro lato il loro carattere di organizzazioni settoriali ed esponenziali di interessi collettivi tende, invece, nel senso opposto, a preservarne l'autonomia interna.

Al riguardo, la Corte ritiene, sulla scorta di autorevole e notissima dottrina, che non possano tracciarsi coordinate comuni volte a determinare, una volta per tutte, la struttura di tale tipologia di enti, e che, quindi essi, siano suscettibili di atteggiarsi quali soggetti di natura pubblica o privata a seconda del settore di intervento.

In altre parole, il metodo più corretto è quello di procedere ad una valutazione case by case, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della ratio della normativa da applicare. Di ciò, peraltro, è consapevole il legislatore, il quale, ad esempio, con il recente articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, allo scopo di sopire il dibattito che era sorto in punto di applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, ha aggiunto, al testo di tale ultima norma, l’art. 2-bis, con cui è stato stabilito che “1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali...”. In tal modo è stato precisato che l’ambito di applicazione della norma coinvolge anche gli Ordini.

Ora, in applicazione delle sopra menzionate coordinate ermeneutiche, questo collegio ritiene che non vi sia dubbio che la disciplina del decreto legislativo n. 165 del 2001 si indirizzi anche ai Collegi professionali. Tale disciplina riguarda, infatti, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e non risulta che mai sia stato posto in discussione che in tale categoria debbano rientrare anche i rapporti di lavoro alle dipendenze di tale tipologia di enti.

Difatti, la definizione delle pubbliche amministrazioni recata dall’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 deriva da una pressoché identica definizione contenuta nel precedente decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotto allora in attuazione dell’articolo 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, il quale, per l’oggetto della delega, si riferiva espressamente al rapporto di lavoro “dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo Comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93”. Tale ultimo testo legislativo costituiva, all’epoca, la “legge quadro in materia di pubblico impiego”, e

prevedeva il raggruppamento dei pubblici dipendenti in distinti "comparti" rilevanti ai fini della contrattazione collettiva (art. 5). **Ebbene, all'interno del "Comparto del personale degli enti pubblici non economici", il legislatore ha fatto espressamente rientrare il personale "degli ordini e Collegi professionali e relative federazioni, consigli e Collegi nazionali" (art. 3, comma 1, d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), confermando appunto, per questa via, l'appartenenza degli ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi oggi in considerazione dall'art. 1, Comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ai fini della disciplina del lavoro pubblico.**

Pertanto, il Collegio dei geometri era tenuto al tempo dei fatti, come è tenuto oggi, al rispetto delle regole previste, per il reclutamento del personale, dall'art. 35 del d. lgs. 165/2001.

E' necessario aggiungere che, diversamente da quanto opinato dalla dottrina, tali conclusioni non sono suscettibili di essere modificate dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2-bis, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in sede di conversione, a mente del quale "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.". Infatti, in disparte la natura meramente ricognitiva di tale norma, la stessa, lungi dal dispensare gli Ordini e i Collegi dal predisporre procedure di concorso per l'assunzione di personale, ribadisce, viceversa, la vincolatività, per gli stessi, delle disposizioni di principio enunciate nel t.u. pubblico impiego, tra cui quella prevista dall'art. 7, commi 5-bis e 6, ai sensi del quale:

"5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo

2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.”.

La norma sopra menzionata, nel prevedere come eccezionale il reclutamento per chiamata diretta di un dipendente, conferma, a fortiori, l’obbligo, per gli enti pubblici, di ricorrere a procedure selettive per l’assunzione del personale, salvo casi eccezionali (che non ricorrono nel caso della R. e della G., assunte con mansioni impiegatizie – “mansioni semplici di segreteria”, si legge nei contratti, che non richiedono la laurea o particolare preparazione professionale).

Ciò non toglie, naturalmente, che, stante la eccentricità degli enti in parola, a opposte conclusioni può pervenirsi in relazione ad altri, diversi macrosettori normativi.

In tal senso si spiega, in primo luogo, il dictum della sentenza della Suprema Corte n. 21226 del 14 ottobre 2011, richiamata dall’appellante, per cui “Gli ordini e i collegi professionali nazionali (nella specie, dei farmacisti), pur essendo enti pubblici non economici annoverati tra le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), non sono soggetti al controllo di gestione della Corte dei conti, non essendovi coincidenza, né possibilità di sovrapposizione tra la nozione di P.A., contenuta, a fini organizzativi, nel decreto n. 29 del 1993 e quella sul controllo di gestione della Corte dei conti, di cui all’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né rilevando l’esistenza di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali.” (Sez. 1, Sentenza n. 21226 del 14/10/2011, Rv. 619732 – 01). Invero, le conclusioni cui perviene la Corte di cassazione sono pacifiche, ove solo si presti la dovuta attenzione al fatto che gli Ordini

non ricevono alcun trasferimento finanziario dallo Stato, ragion per cui, essendo esclusi dalla partecipazione alla spesa pubblica, non possono che essere esclusi dai relativi controlli.

La totale autonomia finanziaria dell'ente de quo, quale sintomo del carattere peculiare del regime ontologico dello stesso, è il concetto posto a base anche della sentenza della Corte di giustizia 12 settembre 2013 in causa C-526/11 (riferita all'Ordine dei medici della Westfalen Lippe), con cui la Corte del Lussemburgo ha stabilito che gli Ordini non costituiscono un organismo pubblico ai sensi della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici nei settori classici. Secondo la CGUE "un organismo come un ordine professionale di diritto pubblico non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica (...) né il Criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica". Non costituendo un organismo di diritto pubblico, e non rientrando dunque nell'ambito soggettivo di applicazione della Direttiva europea sugli appalti, non possono definirsi pubblici, secondo la Corte di Lussemburgo, i contratti di appalto che tali enti stipulano.[1]

Ora, le due statuizioni giurisprudenziali sopra menzionate, sulle quali l'appellante si è a lungo soffermato, non possono che avere una portata limitata ai rispettivi ambiti (finanza pubblica a normativa sugli appalti), senza poter esprimere alcuna regola di ordine generale, dato che, come premesso, l'unico modo per procedere, nel caso che occupa, è quello di limitarsi ad effettuare valutazioni limitate al singolo settore di operatività dell'ente. E, come già spiegato supra, il Collegio dei Geometri va senz'altro ritenuto come ente pubblico in relazione alla disciplina generale del pubblico impiego (in tal senso, cfr. Cons. St., Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 2088 "Gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici, tra i quali è annoverato il collegio provinciale dei ragionieri e periti commerciali. Il rapporto di lavoro del personale dipendente deve considerarsi quindi rapporto di pubblico impiego.").

Del resto, il bene giuridico protetto dal reato di abuso d'ufficio non è l'integrità delle finanze pubbliche, ma l'interesse pubblico al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza della P.A., come cristallizzato dall'art.97 Cost. (Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 5746).

Concludendo sul punto, la Corte ritiene che il R., nel procedere all'assunzione della G. e della figlia S., abbia agito nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale. Peraltro, il s.c. si è più volte espresso in tal senso ["In tema di reati contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e conseguentemente il direttore amministrativo e l'impiegato di uno dei suddetti ordini possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di peculato). (Sez. 6, n. 39351 del 20/10/2010 – dep. 09/11/2010, Mecozzi e altro, Rv. 24881101); "In tema di reati

contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e conseguentemente il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata

avesse ravvisato il delitto di peculato con riferimento alla condotta del presidente di un ordine degli architetti, il quale aveva attinto per finalità private ai fondi dell'ordine ed aveva poi giustificato l'uscita – anche mediante una falsa fattura di acquisto di beni – rappresentando l'esistenza di esigenze istituzionali)." (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015 – dep. 10/03/2015, Bossi e altro, Rv. 26280301). In tale qualità, egli ha violato, in relazione ad entrambi i capi di imputazione che gli vengono contestati, l'art. 7, commi 5-bis e 6, e l'art. 35 del d. lgs. 165/2001, oltre, naturalmente, all'art. 97 Cost. (in termini, cfr. Sez. 6, n. 31895 del 26/02/2002 – dep. 25/09/2002, Marcello, Rv. 22256901: "È idonea a determinare la violazione di legge rilevante ai fini dell'integrazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.1 della legge 16 luglio 1997, n. 234) la violazione dell'art. 97 Cost. che, disponendo che all'impiego pubblico si accede mediante concorso, detta una regola di autoorganizzazione, avente valore precettivo e, quindi, di immediata applicazione per la Pubblica Amministrazione, mentre le eventuali eccezioni a detta regola sono demandate al legislatore per il quale essa riveste valore programmatico.").

Passando al requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale (c.d. seconda ingiustizia), l'art. 323 c.p. non incrimina qualsiasi violazione intenzionale della legge produttiva di vantaggio patrimoniale o di danno, ma soltanto quelle violazioni le quali, proprio perché strumentali alla deviazione dalla causa tipica presupposta dall'esercizio dei poteri, si siano risolte in una prevaricazione, in un favoritismo affaristico, o nello sfruttamento privato dell'ufficio, cioè in una peculiare situazione finale di effettiva alterazione degli scopi istituzionali.

Nella specie, la deroga alla regola generale dell'assunzione per mezzo di graduatorie formate in base ai requisiti pubblicizzati in un bando pubblico non è stata giustificata in alcun modo, né poteva esserlo, trattandosi di un'operazione che, a fronte del sopravvenuto pensionamento del dipendente F. F. – in virtù del quale si era resa vacante una sola posizione in pianta organica -, ha portato alla deliberata assunzione di ben due persone, una delle quali strettissima congiunta del Presidente, senza che venisse espletata una qualsiasi procedura, anche embrionale (tale non potendo configurarsi il colloquio informale sostenuto dalla G.), di valutazione comparativa della professionalità e dei requisiti imposti dalla legge. E' evidente che, in tal modo, è stato arrecato alla R. e alla G. un vantaggio patrimoniale da qualificarsi come senz'altro ingiusto.

Accertata la sussistenza del presupposto materiale, è, infine, necessario verificare la ricorrenza del presupposto soggettivo. La norma, invero, richiede il dolo intenzionale, ossia l'aver adottato una condotta univocamente diretta ad un risultato incompatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico.

Orbene, le tre argomentazioni spese dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni sono infondate, per le ragioni che seguono.

Difatti, con riguardo alle prime due, è evidente che il R. era tenuto ad informarsi compiutamente in ordine alla praticabilità dell'assunzione per chiamata diretta di dipendenti al servizio dell'ente, specialmente laddove tale procedura era suscettibile di avvantaggiare la propria figlia, il che avrebbe comportato l'insorgenza di un conflitto di interessi di solare evidenza. Egli avrebbe dovuto premunirsi, quanto meno, di un parere legale, comportandosi al pari dell'A.. Quest'ultimo, infatti, non appena si insediò quale commissario straordinario si preoccupò di chiedere lumi, circa la regolarità del reclutamento delle due dipendenti, ad uno studio legale (cfr. pagg. 182 ss. dei documenti acquisiti dalla P.G.), orientandosi per la negativa in base al contenuto del parere. Il R., invece, nulla fece, evidentemente confidando nella esistenza del precedente rappresentato dall'assunzione del dipendente Giuseppe I., avvenuta, per chiamata diretta, il 12.6.1987 (cfr. pag. 201 dei documenti acquisiti dalla P.G. e dichiarazioni dello stesso I. – cfr. trascrizione dell'udienza del 15.03.2013). Tuttavia, tale comportamento non può che essere indice di chiara mala fede, quanto meno considerando che, al tempo dei fatti, erano noti i dubbi esistenti, in dottrina e giurisprudenza, circa la natura, pubblica o privata, dei Collegi professionali.

Pertanto, pare evidente a questa Corte che l'imputato, proprio temendo un esito a sé sfavorevole del ricorso al Consiglio di Stato proposto dal consigliere D., abbia inteso accelerare i tempi per l'inserimento della figlia nella pianta organica, cogliendo al volo l'occasione presentatasi all'atto del pensionamento del dipendente F..

E, del resto, il fatto stesso che S. R. abbia prestato servizio, per circa quattro anni, presso l'ente, a titolo meramente volontario, non può spiegarsi in alcun modo, se non nella logica di una operazione ideata da C. R. e preordinata a far metabolizzare agli altri dipendenti, nonché ai consiglieri, l'opportunità di prendere in carico la giovane, facendo loro constatare le qualità professionali della stessa. Una specie di prolungato, e irrituale, periodo di prova, che l'imputato fece praticare alla figlia con l'evidente obiettivo di ingenerare, in capo ai colleghi, il convincimento per cui la stessa avesse maturato, nel corso del tempo, una aspettativa di diritto – in realtà inesistente – alla stabilizzazione del rapporto. In tal modo si sarebbe resa accettabile, o addirittura auspicabile, dapprima quella sorta di regolarizzazione rappresentata dalla assegnazione part time per il tramite della società G., e, successivamente, l'assunzione per chiamata diretta.

Proprio per tale ragione non regge la giustificazione che il difensore dell'imputato ha inteso fornire in relazione all'assunzione della R.. Egli, in particolare, nel corso della discussione si è lungamente soffermato sul rilievo per cui le motivazioni dell'atto andavano individuate nel significativo incremento della produttività dell'ente che sarebbe stato garantito dalle elevate capacità professionali della predetta, sicché il vantaggio, non patrimoniale, conseguito dall'ente per via del reclutamento di una impiegata già nota per le sue non comuni capacità organizzative sarebbe stato tale da neutralizzare il vantaggio patrimoniale dalla stessa ottenuto.

In sostanza, a dire del difensore dell'imputato, il dolo intenzionale non ricorre, dato che la violazione di legge è stata compiuta comunque in vista del perseguimento di un interesse pubblico riconoscibile ed autonomo rispetto alla concorrente sussistenza di un interesse privato.

Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell'agente (Sez.VI, n. 18895 del 2011, Rv.250374). Ne consegue che il dolo intenzionale è escluso dalla finalità pubblica perseguita dall'agente, quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita (Sez.VI, n.13735 del 2013, Rv.254856).

Nel caso di specie, e limitatamente alla R. (posto che alcun rilievo di questo tipo è stato sollevato dal difensore rispetto all'assunzione della G.), la Corte ritiene che la stessa può aver senz'altro manifestato capacità professionali fuori dal comune, ma resta il fatto che le mansioni che ella svolgeva erano di mera segreteria e, quindi, alla portata di chiunque. Non può escludersi che altri dipendenti, scelti a seguito di pubblica selezione, potessero manifestare analoghe qualità. E, specialmente, non deve tacersi che la R. ha avuto la possibilità di dimostrare le proprie capacità nel corso di un periodo di tirocinio volontario che, nel disegno ordito dal genitore, era proprio volto a preconstituire le condizioni per rendere inevitabile la sua assunzione. Anche se tale contegno non rientra nell'imputazione, è evidente che questo era l'obiettivo che il R. aveva in mente, e, invero, appare francamente poco credibile che una persona presti servizio per quattro anni, a titolo gratuito, presso un ente, senza aspettarsi niente in cambio.

In sostanza, l'imputato aveva intenzione di assicurare alla figlia il conseguimento di un posto di lavoro pubblico profittando del suo ruolo apicale in seno al Collegio, e la finalizzazione della condotta a tale scopo assume un ruolo assorbente rispetto alla consumazione del reato, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta in primo grado deve ritenersi congrua, avendo riguardo alla gravità del contegno tenuto dall'imputato, alle conseguenze che ne sono scaturite, in termini di perdita di credibilità dell'ente, all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e ai parametri enunciati dall'art. 133 c.p., anche in quanto determinata in misura prossima al minimo edittale.

Può essere, invece, riconosciuto al R. il beneficio della non menzione, nulla ostando in tal senso e ricorrendone i presupposti di legge.

Dal rigetto dell'appello deriva la condanna dell'istante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e alla rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile, liquidate in dispositivo.

Rimane solo da specificare che il reato non è prescritto, essendosi verificati i fatti in data 16.2.2010 e 1.3.2010, ragion per cui, tenuto conto della sospensione intervenuta in primo grado (28.11.2012-15.3.2013), il termine estintivo verrà a scadenza, rispettivamente, in data 3.12.2017 e 16.12.2017.

§ 3.2. Appello di S. R. e F. A..

A conclusioni diverse deve pervenirsi in relazione alle posizioni degli imputati S. R. e F. A..

In particolare, con riguardo alla prima non è necessario spendersi in una motivazione eccessivamente prolissa. Difatti, l'istruttoria svolta in primo grado non ha evidenziato l'esistenza, in capo all'imputata, della coscienza della natura illecita del comportamento da lei assunto per iniziativa del padre e, quindi, della volontà di commettere il reato.

Invero, può senz'altro prospettarsi, in relazione alla R., un'ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo 1988, n. 364. Depone in tal senso l'esistenza di un'obiettiva situazione di incertezza interpretativa circa l'obbligo, per il Collegio dei Geometri, di bandire una procedura selettiva per il reclutamento del personale. In effetti, mentre C. R., per via delle funzioni di responsabilità rivestite, di natura apicale, era tenuto ad informarsi su tale questione, come sopra detto, è verosimile che la figlia sia stata inconsapevole dei profili di illiceità della vicenda, avendo confidato sulle rassicurazioni che il padre non avrà che potuto darle circa la legittimità dell'assunzione. Al riguardo la Corte osserva che, se pure non risulta agli atti la prova che un colloquio di tal genere sia intercorso fra padre e figlia, può essere stato proprio il comportamento del primo, che ha continuato a seguire pacificamente l'iter per l'assunzione per chiamata diretta senza manifestare dubbi, a tranquillizzare la giovane.

L'imputata, quindi va assolta per non aver commesso il fatto di cui al capo A).

Passando all'appello presentato dall'A., è necessario premettere che, nell'avviso della Suprema Corte, "In tema di abuso di ufficio, l'estraneo al pubblico ufficio o al pubblico servizio può concorrere nel reato solo quando vi sia compartecipazione nell'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio." (Sez. 3, n. 16449 del 13/12/2016 – dep. 31/03/2017, Menna e altri, Rv. 26981901).

Orbene, questo collegio ritiene che non vi sia prova del concorso nel reato da parte dell'imputato.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che l'assunzione della G. sia stata disposta dal R. come contropartita, in favore dell'A., per l'assunzione di S. R.. Il Tribunale è pervenuto a queste conclusioni tracciando una linea di congiunzione fra quattro elementi di carattere indiziario, ossia:

– il fatto che la G. sia stata scelta senza una selezione comparativa, ma a seguito di un mero colloquio informale, dopo essere stata scelta, a dire del R., nelle liste di mobilità;

- l'esistenza di un pregresso rapporto di conoscenza fra l'A. e la G., il che rende, poco verosimile che quest'ultima sia stata davvero scelta a caso, attingendo all'elenco dei cittadini in cerca di occupazione;
- il fatto che l'A., nell'imminenza del pensionamento del F., si sia preoccupato, quasi a volersi preconstituire una giustificazione per il futuro, di chiedere ad alcuni geometri, quali il Mancuso, in inviare il proprio curriculum, ai fini di una eventuale assunzione;
- il mancato reperimento, presso la sede del Collegio, dei curriculum in questione.

Orbene, in punto di teoria generale gli indizi, lungi dall'essere considerati una forma di probatio minor rispetto alla prova storica, trovano una espressa consacrazione nell'art. 192, comma 2, c.p.p., ove il legislatore, includendo gli indizi tra le prove in senso stretto, ha espressamente stabilito che questi possono validamente essere posti a fondamento di una sentenza di condanna.

La norma, nella consapevolezza del fatto che il processo logico di ricostruzione degli indizi può portare a risultati fuorvianti, ha precisato che "l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi qualora essi non siano gravi, precisi e concordanti".

I requisiti della gravità, precisione e concordanza sono stati chiaramente mutuati dalla disciplina dettata per la prova presuntiva dall'art. 2729 del codice civile. Al riguardo l'interpretazione letterale dei termini utilizzati non può che essere nel senso di ritenere che:

- gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e quindi attendibili e convincenti;
- precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci;
- concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e con altri dati o elementi certi.

Per gravità, dunque, si deve intendere una pertinenza del dato indiziario con il thema probandum che sia tale da ridurre al minimo il rischio che il rapporto di inferenza risulti falsato.

Il concetto di precisione, poi, risulta complementare a quello di gravità, nel senso che l'indizio deve essere tale da non consentire plurime interpretazioni. Sebbene non espressamente indicato dalla norma, inoltre, il requisito della precisione dell'indizio ne suppone necessariamente anche la certezza, nel senso dell'accertata verifica storica-naturalistica della circostanza che lo costituisce, per obiettiva esistenza direttamente assodata o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi e per esclusione, per contro, di difforme o antitetica significazione.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, che ha affermato: "con la certezza dell'indizio viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, giacché non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, e non accertato come realmente verificatosi, dal momento che con la regola di giudizio positivamente codificata,

il procedimento probatorio fondato su elementi indiziari per sfociare alla prova del fatto ignoto – oggetto del “*thema probandum*” – deve fondarsi su circostanze di sicura verifica storico – naturale” (Cass. Sez. I, 10 gennaio 1995, n. 118). In caso contrario, infatti, “il procedimento indiziario sarebbe basato su mere congetture o soggettive impressioni, che indiscutibili postulati di civiltà giuridica hanno sempre escluso dall’ambito di utilizzabilità probatoria in sede di accertamento di responsabilità penale” (Cass., 20 ottobre 1994, n. 1997).

Il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato ignoto, cui è possibile pervenire su base indiziaria, deve essere, poi, lo sbocco necessario e strettamente consequenziale, sul piano logico-giuridico, delle, premesse indiziarie in fatto, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o di alternatività. Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l’unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall’esperienza umana (cfr. Cass., Sez. I, 8 ottobre 1992, Re).

Il requisito della concordanza, poi, che presuppone la necessaria pluralità degli indizi, deriva direttamente dalla intrinseca natura probabilistica dell’indizio, proprio perché *quae singula non probant, simul unita probant*.

L’insufficienza del singolo dato indiziante, ancorché preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell’indizio. L’essenziale è che l’univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca di plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito l’errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante dal sinergismo indiziario (Cass. Sez. I, 16 luglio 1992, n. 8045).

Nel contesto della valutazione complessiva dell’insieme degli indizi chiari e convergenti, la causale individuata esprime, dunque, la sua funzione di elemento catalizzatore delle altre circostanze indiziarie di chiave di lettura di esse. Fuori da tale contesto, la causale costituisce solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova, che conserva tuttavia, di per sé, un connotato di ambiguità perché da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto (così Cass. Sez. I 27 marzo 1992, n. 3727).

Ciò posto, il pur pregevole percorso argomentativo del giudice del precedente grado non tiene conto del fatto che la catena di eventi sopra menzionati manca di un anello ineludibile, ossia la prova del fatto che l’A. e il R. abbiano, quanto meno, avuto un colloquio avente ad oggetto l’identificazione del personale da assumere, ovvero del fatto che il Presidente del Collegio dei geometri fosse a conoscenza del rapporto che intercorreva fra il proprio collaboratore e la donna. Difatti, i testimoni a carico (D. e A.) nulla hanno dichiarato di conoscere sul punto. In assenza della prova, anche solo indiziaria, di tali dati di fatto, la consistenza del compendio asseverativo, ad avviso di questa Corte, non è tale da consentire la formulazione di un giudizio di penale responsabilità a carico dell’A..

L’imputato, quindi, deve essere assolto per non aver commesso il fatto rispetto al capo B).

§ 4. Termini per la motivazione.

Stante il carico di lavoro dell'ufficio, il termine per il deposito della motivazione deve essere indicato in novanta giorni. Ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c-bis), c.p.p., va disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare nel corso della pendenza del termine sopra specificato. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio, senza previo contraddittorio fra le parti (Cass. sez. un., 27361 del 13.7.2011).

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 ss. c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, in data 17.4.2014, appellata dagli imputati R. C., R. S. e A. F.:

- assolve R. S. e A. F. dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto;
- revoca le statuizioni civili nei confronti di R. S. e A. F.;
- concede a R. C. il beneficio della non menzione;
- conferma, per il resto, la sentenza impugnata e condanna R. C. alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per il presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.350,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge;
- riserva la motivazione nel termine di giorni novanta.

Salerno, 20.6.2017

Il Consigliere est. Dr Massimiliano De Simone

Il Presidente Dr F. Verdoliva

[1] In senso contrario va segnalata la sentenza della Sez. II, n. 28085 del 2015, Rv.264233, con cui la S.C. ha stabilito che gli enti di diritto privato che svolgono funzioni pubblicistiche a devono qualificarsi come “pubblici”, in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. I Collegi rispondono a questo schema, posto che, con riguardo al profilo sub c), sono sottoposti a vigilanza del Ministero della Giustizia.